



# Comune di Novara di Sicilia

Città Metropolitana di Messina

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 e-mail:ufficioservizisociali@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941650954-5-6 Fax 0941650030

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:BRUCELLOSI OVINA AZIENDA SABATO ANTONIO.**

**ORDINANZA N. 000038**

**Lì: 19.11.2020**

### IL SINDACO

**Vista** la nota Prot. n°14175 del 12.11.2020 del Servizio Veterinario del Distretto di Barcellona P.G. dalla quale risulta che nell'allevamento sito in contrada Poma-San Giorgio-Bandita agro di Novara di Sicilia, codice aziendale IT062ME059, si sono verificati n° 1 casi di brucellosi ovina negli animali di cui è proprietario e conduttore il Sig. Sabato Antonio nato a Novara di Sicilia il 04.02.1948 e residente a Novara di Sicilia in via Gioberti n°4;

**Visto** il rapporto di prova n°9772 del 11.11.2020 dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sezione di Barcellona P.G.;

**Visto** il T.U. LL.SS. N. 1265 DEL 27.07.1934;

**Vista** la Legge n.615 del 09.06.1964 e s.m.;

**Visto** il D.M. 453/92;

**Visto** il D.M. 292/95;

**Visto** il D.A. n.31361 del 17.03.2000;

**Vista** l' Ordinanza Ministeriale del 14.11.2006;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei ovini-caprini sani dello stesso allevamento;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Messina, distretto di Barcellona P.G.;

### ORDINA

Al Sig. Sabato Antonio, responsabile aziendale:

1. Il sequestro di tutto l'allevamento;
2. Gli ovini-caprini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod.2bis/33 notificato dal Servizio Veterinario all' interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del

Sig. Sabato Antonio e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;

3. Sequestro degli animali nei ricoveri con prescrizione tassativa di:

- a) Ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell' animale dopo ogni parto o aborto;
- b) Il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;
- c) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7° C per 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente;
- d) Divieto di monta delle pecore e delle capre degli allevamenti infetti con montoni e becchi di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;

4. I feti, gli agnelli e i capretti e i capretti nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi DPR 08.02.1954 n.320 e successive modifiche, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;

5. Il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del D.P.R. 08.02.1954 n.320 e successive modificazioni;

6. Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da locali di stabulazione dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente a letame;

7. Gli ovi-caprini nei quali è stata costata ufficialmente la brucellosi debbono essere macellati al più presto possibile non oltre 15 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore degli animali del mod.2bis/33 da parte del servizio veterinario, sotto il controllo ufficiale e indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse; così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione degli ovi-caprini infetti e prima di ricostituire l'allevamento gli ovili e gli altri locali di ricovero tutti i contenitori e impianti utilizzati per gli animali debbono essere puliti e disinfettati;

8. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali ovi-caprini non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi. I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di ovi-caprini provenienti da un allevamento infetto nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per gli ovi-caprini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;

9. Dopo l'eliminazione di detti ovi-caprini:

- a) Nessun ovi-caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione per l'uscita di ovi-caprini destinati all'immediata macellazione da rilasciare ai sensi del D.P.R.08.02.1954 n.320 e successive modifiche;
- b) Trascorse almeno tre settimane dall'eliminazione dei capi infetti tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per brucellosi; tale esame verrà ripetuto ogni sei/otto settimane fino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i campi rimasti;
- c) Il ripopolamento di tali allevamenti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;

10. Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi i controlli periodici riprenderanno non prima di sei settimane dall'allontanamento

dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri. Il responsabile Servizio Veterinario è autorizzato a firmare le autorizzazioni allo spostamento animali infetti destinati alla macellazione.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l' autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello (DPR 320/54).

Il Servizio Veterinario dell' ASP di Messina, distretto di Barcellona P.G. VV. UU., VV. SS. e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell' esecuzione della presente Ordinanza.

**IL SINDACO**  
**Dr. G.Bertolami**